

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1007 del 26/02/2018
Oggetto	RR 41/01 ART. 5 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO, LOC. VIGOSTANO, PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTE A.A. FILIPPI MARIO, ANTONIO E ELENA S.S. - PROCEDIMENTO N. PC17A0082 - SINADOC N. 16513-2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1010 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: RR 41/01 ART. 5 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CHIAVENNA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO, LOC. VIGOSTANO, PER USO IRRIGUO – RICHIEDENTE A.A. FILIPPI MARIO, ANTONIO E ELENA S.S. – PROCEDIMENTO N. PC17A0082 - SINADOC N. 16513-2017

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURERER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE";

TENUTO CONTO de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (Direttiva Derivazioni)" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 30/05/2017 prot. ARPAE n. 6416, da Filippi Mario residente a Carpaneto P.no C.F. FLP MRA 39P20 B812R per conto dell'Azienda Agricola FILIPPI MARIO ANTONIO ED ELENA S.S. con sede in Castell'Arquato P.I. 00156610339, con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, della concessione per derivare acqua pubblica dal T. Chiavenna in comune di Castell'Arquato Loc. Vigostano su terreni demaniali posti a fronte dei terreni contraddistinti dal mappale 49 del foglio 5 del C.T. di detto comune, da utilizzare ad uso irriguo, per una portata massima di 2 l/s e un quantitativo annuo non specificato;

CONSIDERATA la necessità di integrazioni, richieste con nota ARPAE del 10/07/2017 prot. n. 8234 la domanda di prelievo è stata assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ESAMINATA la documentazione ad integrazione della precitata domanda di concessione, redatta in conformità ai requisiti dell'art. 6, comma 2, del R.R. 41/2001 pervenuta con note del 25/09/2017 (prot. ARPAE n. 11869 del 27/09/2017) e del 28/09/2017 (prot. ARPAE n. 11940 in pari data), con le quali è stato specificato che la portata massima di prelievo sarà di 12 l/s e il volume annuo richiesto è di 37.500 m³;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un Parco o di un'area Rete Natura 2000;

ACQUISITI agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001:

- il parere favorevole rilasciato dalla competente Autorità di Bacino del Fiume Po, in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati, con nota prot. ARPAE n. 12564 del 10/10/2017. Tale parere è stato espresso *"a condizione che la derivazione in oggetto non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità"*;
- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 12807 del 13/10/2017, condizionatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del PTCP vigente, in particolare di quelle contenute al paragrafo

3.1;

- il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 15187 del 4/12/2017, con la prescrizione che *"la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua consortile alla quale l'azienda è vincolata"*;
- Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, con nota del 26/10/2017 prot. ARPAE n. 13438, ha dichiarato che non si sono riscontrati aspetti di competenza in quanto il prelievo sarà esercitato con pompa mobile e che non sono previsti interventi all'interno dell'alveo;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 279 in data 18/10/2017, è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

VERIFICATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale, sulla base del quadro conoscitivo e degli obiettivi contenuti nelle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in riferimento al corpo idrico T. Chiavenna (cod. 011200000000 3 ER - stato ambientale "sufficiente" con l'obiettivo di mantenimento di tale stato al 2027), riscontrando che:

- la singola derivazione genera un impatto "lieve" sul corpo idrico e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta Attrazione (A);
- la verifica del cumulo delle derivazioni sul corpo idrico, come da documentazione di valutazione agli atti presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni genera un impatto "moderato" e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta Repulsione (R), pertanto *"Esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indagli in dettaglio ulteriori fattori ambientali"*;

VERIFICATO inoltre che:

- con riferimento alle DGR 1195/16 *"per le derivazioni per le quali la valutazione del rischio comporta la Repulsione (R), sono da prevedere monitoraggi qualitativi sulla base di un programma predisposto dall'utente e da sottoporre alla validazione del Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria ed Agenti Fisici"*;
- nel corpo idrico 011200000000 3 ER a valle del punto di presa, in loc. Caminata (coord UTM RER X=566046 Y= 972809), è presente la stazione di monitoraggio di ARPAE n. 01120050 denominata "di Vigostano", attiva dal 2014, per la valutazione dello stato del corpo idrico in esame e che i valori più recenti e aggiornati, disponibili presso codesta struttura, evidenziano un permanere dello stato ecologico sufficiente del corpo idrico;

RITENUTO che la portata di derivazione (12 l/s) e il volume (37.500 m³) richiesti, tenendo conto di un'efficienza del sistema irriguo, dichiarata, del 70%, sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa a condizione che vengano adottate misure finalizzate al miglioramento dell'efficienza irrigua, portando la stessa all'80% entro la scadenza della concessione;

RITENUTO inoltre che la presenza della stazione n. 01120050 in loc. Caminata non rende necessario prescrivere all'utente di farsi carico dello svolgimento di monitoraggi qualitativi, ma bensì è sufficiente subordinare il mantenimento della concessione all'esito dei monitoraggi e delle valutazioni svolte dalla competente Agenzia;

VERIFICATO INFINE che, come richiesto dal Piano di Gestione Distrettuale, le verifiche approfondite compiute fanno ritenere il prelievo compatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico cod 011200000000 3 ER se pur si ritenga opportuno limitare

la validità della concessione ad anni 4 circa per poter effettuare, a breve termine, una verifica del permanere delle condizioni favorevoli al prelievo attualmente accertate;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per il prelievo di acqua, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "irriguo" di cui all'art. 152, comma 2, lett. a);
- che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua, visto il volume richiesto, corrisponde a **151,20 €** (DGR n. 1792/2016);
- che, per l'esercizio della derivazione, la condotta di adduzione occupa l'area demaniale con un attraversamento mobile di 10 m di lunghezza;
- che per l'occupazione del suolo demaniale è prevista la regolare rimozione delle attrezzature al termine di ogni prelievo e pertanto l'importo è determinato nella sua quota minima di **125,00 €** (nota D.G. n. 722 del 15/01/2008);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio"*;
- che l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita e dei pareri acquisiti, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, all'Azienda Agricola FILIPPI MARIO ANTONIO ED ELENA S.S. con sede in Castell'Arquato P.I. 00156610339, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC17A0082) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Chiavenna in comune di Castell'Arquato, Loc. Vigostano, su terreni demaniali posti a fronte dei terreni contraddistinti dal mappale 49 del foglio 5 del C.T. di detto comune, per uso irriguo;
2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile potrà avere una portata massima pari a 12 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 37.500 m³, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di dare atto che la presente concessione è assentita in relazione all'opera di presa come rappresentata nella documentazione agli atti;
4. di dare atto che la presente concessione viene rilasciata fatti i salvi diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità naturale dell'acqua e delle utenze già precostituite;
5. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:
 - a) del canone annuo, comprensivo anche degli oneri di occupazione dell'area demaniale;
 - b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'adozione del presente atto e la successiva accettazione del disciplinare da parte del concessionario previo versamento del canone e del deposito cauzionale; la medesima concessione avrà scadenza al **31.12.2021**;
7. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima, anche a seguito degli esiti dei monitoraggi svolti da ARPAE con riferimento al corpo idrico cod. 011200000000 3 ER, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;

- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
D.ssa Adalgisa Torselli (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti all'Azienda Agricola FILIPPI MARIO ANTONIO ED ELENA S.S. con sede in Castell'Arquato P.I. 00156610339 - Codice Procedimento **PC17A0082**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 12 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 37.500 m³/anno.

Il prelievo potrà essere esercitato nel periodo compreso tra maggio e settembre.

Nel quadriennio di validità della concessione dovranno essere adottate modalità e tecnologie finalizzate a migliorare l'efficienza del sistema irriguo per portarla dal 70% all'80%.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli, della superficie complessiva di 11,7341 ha, catastalmente identificati al C.T. del comune Castell'Arquato secondo la planimetria agli atti.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su terreno demaniale, in località Vigostano del Comune di Castell'Arquato (PC), catastalmente identificato:

- al Foglio n. 5, fronte mappale n. 49;
- Coordinate geografiche UTM* 32N (X)= 566479 – (Y)= 971190.

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una motopompa aspirante azionata da motore a scoppio di 11,2 Kw di potenza, mediante tubi di pescaggio del diametro di mm 125 posti nell'alveo del T. Chiavenna che convogliano, attraverso tubature, al sistema di irrigazione at-

traversando l'area demaniale posta a fronte al mappale n. 49 e F. 5. L'irrigazione avviene con l'utilizzo di un impianto di microirrigazione con turni di adacquamento ogni 48 ore.

La localizzazione e la descrizione della derivazione, risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul T. Chiavenna, è fissato nella misura di **0,06 mc/sec (60 l/sec)** determinato in rispetto alle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel T. Chiavenna, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del T. Chiavenna, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in 60 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 – La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, ha durata sino **31/12/2021**; fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 10,

punto 7, del presente disciplinare.

ART. 7 CANONE DELLA CONCESSIONE

A norma della D.G.R. n. 1792/2016, l'importo minimo del canone di concessione ad uso irrigazione agricola effettuato a bocca tassata è stabilito in euro 12 (dodici) ogni 3.000 metri cubi e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. La prima annualità del canone al rilascio della concessione è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

Pertanto, secondo quanto disposto dal nuovo contesto normativo, l'importo del canone per l'uso richiesto è fissato per le annualità 2018 in 276,20 € (comprensivo dei **canoni di derivazione 151,20 € e occupazione suolo 125,00 €**), di cui è dovuto l'importo di 230,16 € in ragione di n. 10 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, da versare anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento.

Il concessionario, avvalendosi dell'impiego del misuratore di cui al successivo art. 9, qualora al 31 dicembre dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone, relativa all'uso dell'acqua, anticipatamente versata in eccedenza per i volumi non prelevati, venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

E' facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 – Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione, dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale determinato

nella misura di un'annualità di canone, per un importo di **€ 276,20**.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

9.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma del DGR n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, **entro 6 mesi dal rilascio della presente concessione**, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata.

9.2 I dati così rilevati dovranno essere comunicati alla Regione, avvalendosi preferibilmente di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

9.3 Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

9.4 La presente concessione viene rilasciata fatti i salvi diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità naturale e delle utenze già precostituite.

ART. 10

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

10.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento

dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le acque superficiali per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

10.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

10.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

10.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) -L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua e della lanca.

10.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

10.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. Inoltre è subordinata agli esiti del monitoraggio svolto da ARPAE nel corpo idrico cod 011200000000 3 ER.

10.10 - Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche per il ripristino dei luoghi a proprie spese nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

10.11 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

10.12 Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla

Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.